



**2015/0276(COD)**

20.6.2016

# **EMENDAMENTI**

## **16 - 199**

**Progetto di parere**

**João Ferreira**

(PE582.211v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Proposta di direttiva

(COM(2015)0596 – C8-0384/2015 – 2015/0276(COD))



## **Emendamento 16**

**José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali *e* promuovere un'economia più circolare.

##### *Emendamento*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***aumentare l'efficienza energetica e ridurre il livello di dipendenza dell'UE.***

Or. es

## **Emendamento 17**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali *e* promuovere un'economia più circolare.

##### *Emendamento*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***ridurre la dipendenza dalle risorse e aumentare la loro efficienza.***

Or. en

## **Emendamento 18**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano anche molti rifiuti di imballaggio che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri.*

Or. en

**Emendamento 19**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli imballaggi superflui, ridurre la produzione e il consumo degli imballaggi monouso e incentivare la raccolta, il*

*riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.*

Or. en

**Emendamento 20**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 quater) Al fine di sostenere gli obiettivi di riciclaggio e promuovere la domanda di materiali riciclati, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'obbligo che tutti gli imballaggi in plastica rigida contengano un livello minimo di materiale riciclato post-consumo, a meno che non possa essere dimostrato che l'utilizzo del materiale riciclato presenta un rischio inutile per la salute pubblica o è altrimenti tecnicamente impossibile.*

Or. en

**Emendamento 21**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 quinquies) Al fine di sostenere gli obiettivi di riciclaggio e ottenere una riduzione sostenuta degli imballaggi monouso, gli Stati membri dovrebbero prevedere l'obbligo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino requisiti minimi che promuovano la progettazione di imballaggi "circolari" che minimizzino l'utilizzo delle risorse, includano un*

*contenuto di materiale riciclato, possano essere riutilizzati e siano riciclabili. La Commissione dovrebbe promuovere, ove opportuno, l'elaborazione di norme e orientamenti dell'Unione concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.*

Or. en

## **Emendamento 22**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare.

---

<sup>13</sup> Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

##### *Emendamento*

(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare. ***Sono necessari obiettivi quantitativi separati per il riutilizzo al fine di garantire l'accesso ai prodotti riutilizzabili e creare opportunità di lavoro.***

---

<sup>13</sup> Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Or. en

## **Emendamento 23**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4**

*Testo della Commissione*

(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

*Emendamento*

(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. ***Per questi motivi, gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere aumentati ad almeno il 70% entro il 2025 e ad almeno l'80% entro il 2030.***

Or. en

**Emendamento 24**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali di riciclaggio di elevata qualità. Per tali motivi, gli Stati membri dovrebbero ottenere una significativa e duratura riduzione dell'utilizzo di imballaggi monouso e di articoli da imballaggio in eccesso nonché la progressiva eliminazione degli imballaggi non riciclabili qualora tali imballaggi non siano riutilizzabili. Gli Stati membri dovrebbero poter includere restrizioni rispetto alla commercializzazione di imballaggi superflui, imballaggi monouso o in eccesso.***

## Emendamento 25

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

### Proposta di direttiva

#### Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dalle materie prime importate e a sostituire le materie prime basate sui combustibili fossili con fonti rinnovabili, migliorando le condizioni di mercato per i bioimballaggi e procedendo alla revisione della legislazione vigente che ostacola l'uso di tali materiali.***

Or. es

## Emendamento 26

Barbara Kappel

### Proposta di direttiva

#### Considerando 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"<sup>15</sup> e alla creazione di un'economia circolare.

(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"<sup>15</sup> e alla creazione di un'economia circolare ***e, nel caso dei materiali di imballaggio, lasciando impregiudicati la sicurezza alimentare, la salute dei***



*consumatori e i materiali a contatto con gli alimenti.*

---

<sup>15</sup> COM(2013) 442.

---

<sup>15</sup> COM(2013) 442.

Or. en

### **Emendamento 27**

**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská, Henna Virkkunen**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 6**

###### *Testo della Commissione*

(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

###### *Emendamento*

(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti **e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative per la gestione dei rifiuti.**

Or. en

### **Emendamento 28**

**Nikolay Barekov**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 6**

###### *Testo della Commissione*

(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi **strategici** chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

###### *Emendamento*

(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi chiari per **la costruzione di strutture e impianti di trattamento dei rifiuti onde** evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

**Emendamento 29**  
**Nikolay Barekov**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) L'obiettivo a lungo termine dovrebbe consistere nel conseguire una "società del riciclaggio" che aspiri all'eliminazione dei rifiuti e, per i rifiuti nuovi e i rifiuti smaltiti, all'utilizzo dei rifiuti come risorsa.*

Or. bg

**Emendamento 30**  
**Nikolay Barekov**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 ter) È necessario incoraggiare l'utilizzo di imballaggi adatti alla raccolta differenziata e a un utilizzo polifunzionale nonché di imballaggi richiudibili onde ridurre i volumi di rifiuti.*

Or. bg

**Emendamento 31**  
**Nikolay Barekov**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 quater (nuovo)**

***(6 quater) La raccolta e il riciclaggio degli oli usati comporterebbero vantaggi economici ed ecologici considerevoli dal punto di vista della necessità di garantire l'approvvigionamento di materie prime, facilitando la transizione verso un'economia circolare e contribuendo a ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento di greggio.***

Or. bg

### **Emendamento 32**

**Herbert Reul, Anna Záborská, Francesc Gambús, Henna Virkkunen**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. ***Tuttavia, il recupero energetico è autorizzato sempreché sia giustificato dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, previa un'attenta valutazione caso per caso.***

Or. en

### **Emendamento 33**

**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

*Emendamento*

(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. ***Tuttavia, il recupero energetico dovrebbe rimanere un'opzione, se del caso sulla base di un'analisi del ciclo di vita.***

Or. en

*Motivazione*

*Il recupero energetico dovrebbe restare un'opzione valida una volta considerato un approccio basato sul ciclo di vita.*

**Emendamento 34**

**Nikolay Barekov**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati.***

Or. bg

**Emendamento 35**

**Nikolay Barekov**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo *e* il riciclaggio.

*Emendamento*

(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione **della produzione di rifiuti**, il riutilizzo, il riciclaggio **nonché il recupero e lo smaltimento sicuro dei rifiuti**.

Or. bg

**Emendamento 36**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la

*Emendamento*

(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere

prevenzione, il riutilizzo e *il* riciclaggio.

*prioritariamente* la prevenzione e il riutilizzo, *seguiti dal* riciclaggio. *I fondi strutturali e di investimento europei non dovrebbero essere utilizzati per finanziare inceneritori o discariche.*

Or. en

#### *Motivazione*

*È importante che le strategie e i piani di investimento nazionali sostengano, in primo luogo, la prevenzione dei rifiuti e il riutilizzo.*

#### **Emendamento 37**

**Fredrick Federley, Carolina Punset**

#### **Proposta di direttiva**

**Considerando 8 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(8 bis) Per soddisfare l'ambizione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, è anche importante, in una prospettiva a lungo termine, rivedere le regolamentazioni e le condizioni di mercato che possono costituire un ostacolo all'utilizzo di materiali di imballaggio con emissioni ridotte di gas a effetto serra, compresi i biomateriali;*

Or. en

#### **Emendamento 38**

**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská**

#### **Proposta di direttiva**

**Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(9) Gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere entro il 2025 sono stati stabiliti tenendo

(9) Gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere entro il 2025 sono stati stabiliti tenendo

conto di quanto era tecnicamente possibile al momento della revisione della direttiva; basandosi sull'esame dei progressi compiuti dagli Stati membri nel loro perseguimento, la Commissione può proporre di rivedere il livello degli obiettivi per la plastica da raggiungere entro il 2030 prendendo in considerazione l'evoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e l'evolvere della domanda di plastica riciclata.

conto di quanto era tecnicamente possibile al momento della revisione della direttiva; basandosi sull'esame dei progressi compiuti dagli Stati membri nel loro perseguimento, la Commissione può proporre di rivedere il livello degli obiettivi per la plastica da raggiungere entro il 2030 prendendo in considerazione l'evoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e l'evolvere della domanda di plastica riciclata. ***Inoltre la Commissione, un anno dopo la data di trasposizione della presente direttiva, valuterà se gli obiettivi potranno ancora essere raggiunti dagli Stati membri con le definizioni e i metodi di calcoli rivisti applicati. Se la valutazione dimostra il contrario, la Commissione presenterà una proposta sulla revisione degli obiettivi.***

Or. en

**Emendamento 39**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere entro il **2025** sono stati stabiliti tenendo conto di quanto era tecnicamente possibile al momento della revisione della direttiva; basandosi sull'esame dei progressi compiuti dagli Stati membri nel loro perseguimento, la Commissione può proporre di rivedere il livello degli obiettivi per la plastica da raggiungere **entro il 2030** prendendo in considerazione l'evoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e l'evolvere della domanda di plastica riciclata.

*Emendamento*

(9) Gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere entro il **2030** sono stati stabiliti tenendo conto di quanto era tecnicamente possibile al momento della revisione della direttiva; basandosi sull'esame dei progressi compiuti dagli Stati membri nel loro perseguimento, la Commissione può proporre di rivedere il livello degli obiettivi per la plastica da raggiungere prendendo in considerazione l'evoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e l'evolvere della domanda di plastica riciclata.

**Emendamento 40**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)** *La ricerca sui biomateriali ha compiuto progressi negli ultimi anni ma tali progressi potrebbero essere molto più rapidi se fossero accompagnati da una maggiore penetrazione sul mercato di tali materiali. Dovrebbe pertanto essere incoraggiato l'utilizzo di imballaggi biodegradabili e di bioimballaggi sostenibili, anche mediante un'opportuna etichettatura degli imballaggi, come già previsto dall'articolo 8 bis della versione consolidata della direttiva 94/62/CE riguardo alle borse di plastica.*

Or. en

**Emendamento 41**  
**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis)** *La raccolta differenziata dovrebbe essere anch'essa ulteriormente rafforzata per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tuttavia possono essere previste eccezioni se l'analisi del ciclo di vita evidenzia vantaggi per l'ambiente.*

Or. en



**Emendamento 42**  
**Herbert Reul**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 43**  
**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori*

*Emendamento*

*(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine, da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti **e dai gestori del riciclaggio**. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate*

della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

Or. en

**Emendamento 44**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. ***Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà*** norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

*Emendamento*

(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Per ***tale*** calcolo, ***gli Stati membri adotteranno*** norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

Or. en

**Emendamento 45**  
**Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con

*Emendamento*

(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. ***Tali dati dovrebbero essere raccolti***

maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

***conformemente alle norme e alle specifiche che sostengono obiettivi relativi ai dati aperti e dovrebbero essere messi a disposizioni quali dati aperti.***

Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Or. en

## **Emendamento 46**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 12**

##### *Testo della Commissione*

(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni **per la loro** comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. **A tal fine,**

##### *Emendamento*

(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti **sul riciclaggio e** sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni **sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati.** Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei

*come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita.* La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. *Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo solido e armonizzato che impedisca di comunicare i rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio.* La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Or. en

#### **Emendamento 47**

**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

#### **Proposta di direttiva**

**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Il metodo di calcolo dovrebbe rafforzare ulteriormente il funzionamento del mercato interno e, quindi, la flessibilità degli Stati membri nell'utilizzo di tale metodo dovrebbe essere limitata. Conseguentemente la Commissione dovrebbe proporre adeguamenti del metodo, compresi adeguamenti degli obiettivi.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Il metodo di calcolo proposto dalla Commissione è troppo generoso nella flessibilità che prevede riguardo alla possibilità di includere il riutilizzo degli imballaggi. Questo dovrebbe essere incoraggiato in altro modo. Un nuovo metodo di calcolo, tuttavia, richiede un adeguamento degli obiettivi.*

**Emendamento 48**  
**Lorenzo Fontana**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Al fine di garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più rapido *e uniforme*, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere *istituito un sistema di segnalazione preventiva* che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

*Emendamento*

(13) Al fine di garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore *e* più rapido, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere *elaborata una relazione sulla stima dei progressi* che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

Or. en

**Emendamento 49**  
**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) I dati *statistici* comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità *delle statistiche* introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

*Emendamento*

(14) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità *dei dati comunicati* introducendo *una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati basata su fonti attendibili come pure* un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

## **Emendamento 50**

**Pavel Telička**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 14**

##### *Testo della Commissione*

(14) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

##### *Emendamento*

(14) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. ***La relazione di controllo della qualità è elaborata conformemente a un formato armonizzato.***

## **Emendamento 51**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 15**

##### *Testo della Commissione*

(15) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano

##### *Emendamento*

(15) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano

gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni *anno* alla Commissione.

gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni *tre anni* alla Commissione.

Or. en

**Emendamento 52**  
**Barbara Kappel**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Ove possibile, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo di materiali come i materiali permanenti, che hanno un valore superiore per l'economia circolare poiché sono classificabili come materiali che possono essere riciclati senza perdite di qualità, indipendentemente dalla frequenza con cui il materiale è riciclato.*

Or. en

**Emendamento 53**  
**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Un obiettivo importante della presente direttiva è migliorare le condizioni sul mercato interno. Pertanto una comunicazione da parte della Commissione sugli effetti della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno costituisce una misura importante.*

**Emendamento 54****Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva****Considerando 16***Testo della Commissione*

(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare **la più recente** metodologia messa a punto dalla Commissione **e dai** rispettivi istituti nazionali di statistica.

*Emendamento*

(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare **una** metodologia **comune per la raccolta e il trattamento dei dati**, messa a punto dalla Commissione **in cooperazione con i** rispettivi istituti nazionali di statistica **e le autorità nazionali responsabili per la gestione dei rifiuti**.

**Emendamento 55****Lorenzo Fontana, Nicolas Bay****Proposta di direttiva****Considerando 17***Testo della Commissione*

(17) Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo **all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5**, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20. È di particolare importanza che durante

*Emendamento*

(17) Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la



i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

## **Emendamento 56**

**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 21**

##### *Testo della Commissione*

(21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire, da un lato, evitare o ridurre un impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dall'altro, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

##### *Emendamento*

(21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire, da un lato, evitare o ridurre un impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dall'altro **ma di pari importanza**, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

**Emendamento 57**  
**Jude Kirton-Darling**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis)        Gli Stati membri dovrebbero garantire che sia prevista una regolamentazione di alto livello in materia di salute e sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori dell'UE, in linea con la normativa dell'UE esistente e in considerazione dei rischi specifici con cui sono confrontati i lavoratori in alcuni settori della produzione, del riciclaggio e dei rifiuti.*

Or. en

**Emendamento 58**  
**Herbert Reul, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 1 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

"1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità."

*(-1)    all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia, **e di pari importanza**, per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità."

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0062-20150526>)

### **Emendamento 59**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 sexies bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) è inserito il seguente punto:*

*"1 sexies bis) «imballaggio in plastica rigida»: imballaggio di plastica relativamente inflessibile capace di mantenere la sua forma, sia pieno che vuoto.";*

### **Emendamento 60**

**Miapetra Kumpula-Natri**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 – punto 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(\*);

2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(\*), **esclusi i residui della produzione;**

*Motivazione*

*I rifiuti di imballaggio non possono essere considerati materiale di imballaggio ma costituiscono flussi paralleli.*

**Emendamento 61**

**Marian-Jean Marinescu**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) è aggiunto il seguente punto:*

*"2 bis) «bioimballaggio»: i biomateriali derivanti da biomassa come materiale di origine biologica, esclusi i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;"*

Or. en

**Emendamento 62**

**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b bis) è aggiunto il seguente punto:*

*"2 bis) «bio» è inteso come derivante da biomassa;"*

Or. en

*Motivazione*

*La definizione di biomassa è tratta dalla direttiva 2009/28/CE.*

**Emendamento 63**  
**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) è aggiunto il seguente punto:*  
*"2 ter) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;*

Or. en

*Motivazione*

*La definizione di biomassa è tratta dalla direttiva 2009/28/CE.*

**Emendamento 64**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 3 – comma 1 – punti 3, 4, da 6 a 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) i punti da 3 a 10 sono soppressi;

c) i punti da 3, **4 e da 6** a 10 sono soppressi;

Or. en

### *Motivazione*

*La definizione di riutilizzo (punto 5) specificamente formulata nel contesto degli imballaggi dovrebbe essere mantenuta.*

#### **Emendamento 65**

**Barbara Kappel**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 – punto 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) è inserito il seguente punto:*

*"11 bis) «materiale permanente»: i materiali classificabili come materiali che, una volta prodotti, possono essere riciclati senza perdite di qualità, indipendentemente dalla frequenza con cui il materiale è riciclato;"*

Or. en

### *Motivazione*

*Nei limiti del possibile, dovrebbero essere riconosciuti e incoraggiati i materiali permanenti che possono efficacemente sostituire materie prime vergini nei processi di produzione e garantire che le stesse restino risorse produttive più e più volte, offrendo una prospettiva stabile a lungo termine per la fabbricazione efficiente sotto il profilo delle risorse e all'occupazione nel settore del riciclaggio. L'aumento dell'utilizzo di materiali permanenti aumenterà inoltre il potenziale di riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra. Occorre pertanto introdurre una definizione di "materiale permanente".*

#### **Emendamento 66**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) all'articolo 3, è aggiunto il seguente punto:*

*"12 bis) «imballaggio multistrato»: l'imballaggio composto da più di uno strato di materiale;"*

Or. en

**Emendamento 67**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d bis (nuova)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) all'articolo 3 è aggiunto il seguente punto:*

*"12 bis) «bio»: derivante da biomassa;"*

Or. en

*Motivazione*

*Incoraggiare l'utilizzo di materiali da fonti di origine biologica negli imballaggi contribuirà a far fronte alla scarsità di risorse e a ridurre l'impronta ambientale dell'industria degli imballaggi, sostenendo nel frattempo le ambizioni ambientali dell'UE e un settore industriale europeo fondamentale per la crescita e l'innovazione.*

**Emendamento 68**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d ter (nuova)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 3 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d ter) all'articolo 3, è aggiunto il seguente punto:*

*"12 ter) «biomassa»: il materiale di origine biologica ad esclusione dei materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;"*

Or. en

*Motivazione*

*Incoraggiare l'utilizzo di materiali da fonti di origine biologica negli imballaggi contribuirà a far fronte alla scarsità di risorse e a ridurre l'impronta ambientale dell'industria degli imballaggi, sostenendo nel frattempo le ambizioni ambientali dell'UE e un settore industriale europeo fondamentale per la crescita e l'innovazione.*

## **Emendamento 69**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «**riutilizzo**», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», «processo finale di riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», «processo finale di riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Or. en

*Motivazione*

*La definizione di riutilizzo specifica per il contesto degli imballaggi dovrebbe essere*



*ripristinata come nella direttiva 94/62/CE.*

**Emendamento 70**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(2) *all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:*

*Emendamento*

(2) *l'articolo 4 è così modificato:*

Or. it

**Emendamento 71**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

(2) *all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:*

*Emendamento*

(2) *l'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:*

*a) il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"Gli Stati membri, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, possono adottare altre misure preventive.";*

*b) nel secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:*

Or. en

## **Emendamento 72**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

"Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano applicate altre misure di prevenzione."

*Emendamento*

**(2 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:**

"Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano applicate altre misure di prevenzione. **Tali misure includono l'adozione di un obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio dell'1% annuo fino al 2030.**";

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=it>)

## **Emendamento 73**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

"**Dette** misure **possono consistere in** programmi **nazionali, in** incentivi **forniti** attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore **intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso,** di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e

*Emendamento*

**a) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

"**Tali** misure **contribuiscono a conseguire una riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio e quindi contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE. Esse includono** incentivi **volti a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli**

sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1."

*imballaggi* attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore *e incentivi per il ricorso a imballaggi riutilizzabili e regimi di deposito di cui all'articolo 5 della presente direttiva. Gli Stati membri adottano misure per conseguire una duratura riduzione del consumo di imballaggi monouso, non riciclabili e eccessivi rispetto all'uso previsto o azioni analoghe* di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. **In deroga all'articolo 18 della presente direttiva**, tali misure **possono includere il ricorso ad obiettivi nazionali di riduzione e a restrizioni del mercato. Esse** rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1. **Tali misure possono inoltre comportare azioni di sensibilizzazione pubblica sulle questioni ambientali e l'inserimento nei programmi scolastici di iniziative di educazione ambientale con tale specifica finalità.**"

Or. it

#### **Emendamento 74**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Dette misure **possono consistere** in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli

#### *Emendamento*

Dette misure, **conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, consistono** in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a **prevenire gli imballaggi superflui e a ridurre al minimo l'impatto ambientale**

operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure *rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.*

dell'imballaggio, *in incentivi economici per ridurre gli imballaggi monouso e incoraggiare il ricorso a imballaggi riutilizzabili, in sistemi di cauzione-rimborso e restrizioni di mercato per gli imballaggi monouso, non riciclabili e superflui in deroga all'articolo 18* o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e *le organizzazioni ambientali. Tali misure includono anche misure di prevenzione specifiche per i primi dieci tipi di imballaggio che più comunemente inquinano le spiagge per regione e sono* volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione *Mediante tali misure gli Stati membri conseguono una riduzione significativa e duratura degli imballaggi monouso e non riciclabili.*

Or. en

## **Emendamento 75**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Dette misure *possono consistere* in programmi nazionali, *in* incentivi forniti attraverso regimi per *la responsabilità estesa del produttore intesi a* ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, *o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici* e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito

#### *Emendamento*

Dette misure *consistono* in programmi nazionali *e* incentivi forniti attraverso regimi per *conseguire una duratura riduzione del volume di rifiuti di imballaggio prodotti e per* ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio *attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore, incentivi per il ricorso a imballaggi riutilizzabili e regimi di deposito, azioni volte a ridurre il consumo di imballaggi monouso, non riciclabili e eccessivi o*

nell'articolo 1, paragrafo 1.

*azioni analoghe* volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

## **Emendamento 76**

**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. ***Tali misure possono anche riguardare informazioni ambientali rivolte al grande pubblico attraverso attività educative o di sensibilizzazione, comprese le soluzioni digitali.*** Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

## **Emendamento 77**

**Marian-Jean Marinescu**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2**

Direttiva 94/62/CE  
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.

*Emendamento*

Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo ***o a eliminare mediante bioimballaggi e la vendita senza imballaggi*** l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.

Or. en

**Emendamento 78**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis e 2 ter (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:***

***"Gli Stati membri adottano regimi di responsabilità estesa del produttore per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità del disposto dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE, entro... [11 mesi dalla data in cui entra in vigore la presente direttiva]. Tali regimi devono essere integrati da programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti di imballaggio e misure volte a ridurre gli imballaggi non riutilizzabili e***

*non riciclabili.*

*La Commissione adotta orientamenti che fissano un approccio armonizzato dell'Unione in termini di modulazione dei canoni nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, tenendo in considerazione la prevenzione degli imballaggi superflui, la riutilizzabilità, la riciclabilità e i materiali riciclati.*

Or. en

### **Emendamento 79**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 quater e 2 quinquies (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:*

*"In aggiunta al quadro per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità del secondo comma, gli operatori economici impegnati nella produzione di imballaggi di plastica devono beneficiare dei seguenti incentivi finanziari a meno che, per ogni tipo specifico d'imballaggio, le autorità competenti non abbiano stabilito che ciò è tecnicamente impossibile o presenta un rischio irragionevole per la salute pubblica:*

*a) i produttori di imballaggi che riducono il livello di colorazione utilizzati nei loro recipienti d'imballaggio in plastica rigida immessi sul mercato beneficiano di un livello ridotto di contributo finanziario nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, calibrato sul livello di colorazione*

*introdotto negli imballaggi di plastica rigida vergini;*

*b) gli operatori economici che utilizzano recipienti di vetro o di plastica riutilizzabili beneficiano di un livello ridotto di contributo finanziario nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, commisurato al livello dei recipienti riutilizzabili impiegati nei limiti del possibile dall'operatore all'interno dell'impresa.*

*La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente paragrafo entro... [11 mesi dalla data in cui entra in vigore la presente direttiva]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.';*

Or. en

**Emendamento 80**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

*Emendamento*

2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.

*b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità con gli articoli 9 e 10, **di ridurre la quantità degli imballaggi e di porre fine agli imballaggi eccessivi.**"

Or. it



## **Emendamento 81**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

"La Commissione *contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando* l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10."

*Emendamento*

**(2 ter) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

La Commissione *provvede all'*elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10. ***A tal fine sono adottate norme per assicurare che gli imballaggi siano progettati in modo da poter essere ridotti, riutilizzabili, facilmente smontabili, differenziabili e trattabili, preparati per il riutilizzo e riciclati nel modo più sostenibile. In particolare, la Commissione elabora un'etichettatura coerente su scala europea dei rifiuti di prodotti e di imballaggi al fine di favorire un livello e una qualità elevati del riciclaggio.***"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=it>)

## **Emendamento 82**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

3. La Commissione presenta, *se del caso*, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.

"3. *Entro il 31 dicembre 2018* la Commissione presenta, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. **La Commissione presenta, in particolare, una proposta concernente misure in materia di imballaggi non riciclabili, imballaggi contenenti sostanze pericolose, imballaggi monouso, imballaggi a perdere e in eccesso e di riduzione degli imballaggi e valuta la possibilità di introdurre restrizioni di mercato per tali articoli a livello dell'Unione.**"

Or. it

**Emendamento 83**  
**Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) al punto 4 è aggiunto il seguente testo:*

**"2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare una riduzione duratura dell'accumulo di rifiuti di origine terrestre nell'ambiente marino, con un ambizioso obiettivo di riduzione del 30 % entro il 2020 per i dieci tipi di rifiuti più comuni sulle spiagge. "**

Or. en

## **Emendamento 84**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

*Testo in vigore*

"La Commissione presenta, *se del caso*, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali."

*Emendamento*

*(2 quater) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

**"Entro il 31 dicembre 2018** la Commissione presenta proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali." ***La Commissione presenta in particolare una proposta concernente misure in materia di imballaggi non riciclabili, imballaggi contenenti sostanze pericolose, imballaggi monouso, imballaggi a perdere e in eccesso e valuta la possibilità di restrizioni di mercato per tali articoli a livello dell'Unione.***"

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=it>)*

## **Emendamento 85**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quinquies) al punto 4 è inserito il seguente testo:*

***"3 bis. Inoltre, la Commissione deve proporre, entro dicembre 2018, un'ulteriore misura atta a garantire che gli imballaggi riciclabili siano trattati in tutta l'UE secondo principi comuni e con il più alto livello di protezione della salute e della sicurezza e dell'ambiente."***

Or. en

**Emendamento 86**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) è aggiunto il paragrafo seguente:*  
***"3 bis. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a bioimballaggi adottando misure quali:***

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali prodotti;***
- b) la revisione delle norme esistenti che ostacolano l'uso di tali materiali.***

***Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione valuta inoltre l'impiego di imballaggi alimentari ecologici, compresa la fattibilità di una sostituzione progressiva degli imballaggi alimentari con materiali di origine biologica e/o biodegradabili e compostabili secondo le norme dell'Unione."***

Or. it

**Emendamento 87**  
**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) è aggiunto l'articolo 4 bis:*

*"Se del caso, gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali con basse emissioni di gas a effetto serra compresi i biomateriali per la fabbricazione di imballaggi attraverso incentivi e misure, tra cui il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali, e rivedono le normative esistenti che impediscono l'uso di tali materiali."*

Or. en

**Emendamento 88**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 sexies (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 5 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 sexies) all'articolo 5, il titolo è  
sostituito dal seguente:*

*"Riutilizzo";*

Or. en

**Emendamento 89**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo in vigore*

Articolo 5

***Riutilizzo***

Gli Stati membri ***possono favorire*** sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

*Emendamento*

***2 bis. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:***

"Articolo 5

***Riuso***

***1.*** Gli Stati membri ***favoriscono*** sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

***2.*** ***Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi per quanto concerne gli imballaggi riutilizzati e un sistema cauzione-rimborso su tutto il territorio.***

3. *Gli imballaggi riutilizzati e gli imballaggi raccolti attraverso uno schema di cauzione-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione, adottati in base ai criteri di cui all'articolo 4. La Commissione presenta una proposta per l'attuazione a livello di Unione di uno schema di deposito per gli imballaggi riutilizzabili entro [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]."*

Or. it

**Emendamento 90**  
**Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 5

*Testo in vigore*

"Articolo 5

Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato."

*Emendamento*

*(2 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 5

Gli Stati membri *conseguono i seguenti obiettivi per quanto concerne gli imballaggi riutilizzati e un sistema cauzione-rimborso su tutto il territorio:*

*a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 5 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riutilizzato;*

*b) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 10 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riutilizzato;*

*Gli Stati membri sono autorizzati a dedurre gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 sulla base della quantità di imballaggio riutilizzato al di sopra degli obiettivi basati sul paragrafo 1 bis, lettere*

*a) e b), del presente articolo, in conformità al paragrafo 1 quater.*

*La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il meccanismo di detrazione ai sensi dell'articolo 1 ter, che non può superare il 25 % dell'obiettivo di riciclaggio. "*

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=it>)

## **Emendamento 91**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 2 septies (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5

#### *Testo in vigore*

"Gli Stati membri *possono favorire* sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato."

#### *Emendamento*

*(2 septies) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

Gli Stati membri *promuovono* sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

*In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato sia incrementata del 2 % all'anno fino al 2030 in funzione del flusso di imballaggi;*

*Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri adottano almeno le seguenti misure:*

- sostenere la creazione di sistemi di cauzione-rimborso di imballaggi riutilizzabili, anche attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore;*
- fornire incentivi economici*



***adeguati per i produttori di imballaggi riutilizzabili."***

Or. en

(<http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=16933&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=33703>)

*Motivazione*

*Al fine di ridurre la generazione di rifiuti da imballaggio è necessario prevedere obiettivi specifici per quanto riguarda il riutilizzo degli imballaggi.*

**Emendamento 92**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera a**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – titolo

*Testo della Commissione*

a) il titolo è sostituito da "Recupero, ***riutilizzo*** e riciclaggio";

*Emendamento*

a) il titolo è sostituito da "Recupero e riciclaggio";

Or. en

*Motivazione*

*Il riutilizzo è disciplinato dall'articolo 5.*

**Emendamento 93**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo:***

**"-1. Gli Stati membri adottano misure per promuovere sistemi di cernita per tutti i materiali di imballaggio."**

Or. it

**Emendamento 94**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;**

**soppresso**

*(I riferimenti alla presente lettera sono soppressi nell'intero testo).*

Or. en

**Emendamento 95**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;**

**f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;**

Or. it

**Emendamento 96**  
**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo *e* riciclato;

*Emendamento*

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo *o* riciclato;

Or. en

**Emendamento 97**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il **65 %** in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà *preparato per il riutilizzo e* riciclato;

*Emendamento*

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il **70 %** in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

Or. en

*Motivazione*

*In linea con quanto approvato dal Parlamento europeo il 9 Luglio 2015 nella risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".*

**Emendamento 98**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:**

**i) 55 % per la plastica;**

**ii) 60 % per il legno;**

**iii) 75 % per i metalli ferrosi;**

**iv) 75 % per l'alluminio;**

**v) 75 % per il vetro;**

**vi) 75 % per la carta e il cartone;**

**soppresso**

*(I riferimenti alla presente lettera sono soppressi nell'intero testo).*

Or. en

**Emendamento 99**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:**

**g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, per il riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:**

Or. en

**Emendamento 100**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) 55 % per la plastica;

i) 65 % per la plastica;

Or. it

**Emendamento 101**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) 55 % per la plastica;

i) 60 % per la plastica;

Or. en

**Emendamento 102**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

ii) 60% per il legno;

ii) 65% per il legno;

Or. it

**Emendamento 103**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
ii) <b>60%</b> per il legno;	ii) 65% per il legno;

Or. en

**Emendamento 104**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
iii) <b>75 %</b> per i metalli ferrosi;	iii) <b>80 %</b> per i metalli ferrosi;

Or. it

**Emendamento 105**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
iii) <b>75 %</b> per i metalli ferrosi;	iii) <b>80 %</b> per i metalli ferrosi;

Or. en

**Emendamento 106**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iv) 75 % per l'alluminio;

iv) 80 % per l'alluminio;

Or. it

### **Emendamento 107**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto iv

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

iv) 75 % per l'alluminio;

iv) 80 % per l'alluminio;

Or. en

### **Emendamento 108**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto v

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

v) 75 % per il vetro;

v) 80 % per il vetro;

Or. it

### **Emendamento 109**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto v

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
v) 75 % per il vetro;	v) <b>80</b> % per il vetro;

Or. en

**Emendamento 110**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto vi

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
vi) 75 % per la carta e il cartone;	vi) <b>90</b> % per la carta e il cartone;

Or. en

**Emendamento 111**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto vi

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
vi) 75 % per la carta e il cartone;	vi) <b>90</b> % per la carta e il cartone;

Or. it

**Emendamento 112**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**



**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto vi bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vi bis) 55 % per l'imballaggio multistrato;*

Or. it

**Emendamento 113**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g – punto vi bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vi bis) 55 % per l'imballaggio multistrato;*

Or. en

**Emendamento 114**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 95 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

Or. it

**Emendamento 115**  
**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

*Testo della Commissione*

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo *e* riciclato;

*Emendamento*

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo *o* riciclato;

Or. en

**Emendamento 116**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

*Testo della Commissione*

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno *il* 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà *preparato per il riutilizzo e* riciclato;

*Emendamento*

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno *l'80* % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

Or. en

*Motivazione*

*In linea con quanto approvato dal Parlamento europeo il 9 Luglio 2015 nella risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare".*

**Emendamento 117**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto -i (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-i) 55 % per la plastica;*

Or. en

### **Emendamento 118**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto -i (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-i) 65 % per la plastica;*

Or. en

### **Emendamento 119**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto -i (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-i) 85 % per la plastica;*

Or. it

### **Emendamento 120**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto i

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
i) 75 % per il legno;	i) 80 % per il legno;

Or. en

**Emendamento 121**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto i

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
i) 75 % per il legno;	i) 80 % per il legno;

Or. it

**Emendamento 122**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto ii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
ii) 85 % per i metalli ferrosi;	ii) 95 % per i metalli ferrosi;

Or. it

**Emendamento 123**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto ii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
ii) 85 % per i metalli ferrosi;	ii) <b>90</b> % per i metalli ferrosi;

Or. en

**Emendamento 124**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto iii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
iii) 85 % per l'alluminio;	iii) <b>90</b> % per l'alluminio;

Or. en

**Emendamento 125**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto iii

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
iii) 85 % per l'alluminio;	iii) <b>95</b> % per l'alluminio;

Or. it

**Emendamento 126**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto iv

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
iv) 85 % per il vetro;	iv) <b>90</b> % per il vetro;

Or. en

**Emendamento 127**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto iv

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
iv) 85 % per il vetro;	iv) <b>95</b> % per il vetro;

Or. it

**Emendamento 128**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto v

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
v) 85 % per la carta e il cartone;	v) <b>95</b> % per la carta e il cartone;

Or. en

**Emendamento 129**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto v

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

v) 85 % per la carta e il cartone;

v) 95 % per la carta e il cartone;

Or. it

**Emendamento 130**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto v bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*v bis) 70 % per l'imballaggio multistrato;*

Or. it

**Emendamento 131**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 1 – paragrafo 3 – lettera b**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i – punto v bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*v bis) 60 % per l'imballaggio multistrato;*

Or. en

**Emendamento 132**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) è inserito il seguente*

*"1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che tutti gli imballaggi in plastica rigida immessi sul mercato nel loro territorio contengano almeno il 25 % da materiale riciclato post-consumo a meno che, per ogni tipo d'imballaggio, le autorità competenti non abbiano stabilito che ciò è tecnicamente impossibile o presenta un rischio irragionevole per la salute pubblica.*

*La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente paragrafo entro... [11 mesi dalla data in cui entra in vigore la presente direttiva]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.'";*

Or. en

**Emendamento 133**

**Henna Virkkunen**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo:*

*1 bis. Ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e, laddove applicabile, la quantità di rifiuti organici biodegradabili che entra nel trattamento aerobico o anaerobico può essere*



*contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altre materie, la maggior parte delle quali, a seguito di ulteriori ritrattamento, sono utilizzate come prodotto, sostanza o materiale riciclato.*

Or. en

#### **Emendamento 134**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera c**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*), l'esportatore **può provare** che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione **ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla** pertinente legislazione **ambientale dell'Unione**.

#### *Emendamento*

2. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*), l'esportatore **dimostra** che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione è **conforme ai requisiti della presente direttiva e a tutta la** pertinente legislazione **in materia di ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro**.

Or. en

#### **Emendamento 135**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera c**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, *per essere riciclati o recuperati* in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

*Emendamento*

I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo *e il riciclaggio* in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Or. en

**Emendamento 136**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 – paragrafo 4

*Testo in vigore*

Gli Stati membri incoraggiano, *ove opportuno*, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

*Emendamento*

*c bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;

*b bis) l'utilizzo di strumenti economici adeguati per incentivare l'uso di materie prime secondarie, come ad esempio incentivi fiscali basati sul contenuto*

*riciclato dei prodotti e criteri per gli appalti pubblici verdi;*

*b ter) la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati nei materiali a contatto con alimenti."*

Or. it

### **Emendamento 137**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4

#### *Testo in vigore*

"4. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali."

#### *Emendamento*

***c bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:***

"4. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali, ***per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;***

***b bis) l'introduzione di incentivi economici e di diffusione dell'uso di materiali di imballaggio riciclato."***

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=it>)

### **Emendamento 138**

**Barbara Kappel**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera:*

*"b bis) promuovere l'utilizzo di materiali permanenti come mezzo per garantire che i materiali possano essere riciclati, una volta prodotti, senza perdite di qualità, indipendentemente dalla frequenza con cui il materiale è riciclato."*

Or. en

*Motivazione*

*Nei limiti del possibile, dovrebbero essere riconosciuti e incoraggiati i materiali permanenti che possono efficacemente sostituire materie prime vergini nei processi di produzione e garantire che le stesse restino risorse produttive più e più volte, offrendo una prospettiva stabile a lungo termine per la fabbricazione efficiente sotto il profilo delle risorse e all'occupazione in materia di riciclaggio. L'aumento dell'utilizzo di materiali permanenti aumenterà inoltre il potenziale di riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas a effetto serra.*

**Emendamento 139**

**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:*

*"4 bis. Gli Stati adottano una strategia per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 entro il [inserire data — 18 mesi dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva di*

*modifica]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tale strategia.*

Or. hr

**Emendamento 140**

**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

d) *i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi;*

*Emendamento*

d) *il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:*

*"La Commissione, tenuto conto delle situazioni specifiche in ciascuno Stato membro, valuta l'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata almeno ogni tre anni e una relazione di valutazione dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio."*

Or. en

*Motivazione*

*La proposta relativa all'inclusione di relazioni di allerta precoce da parte degli Stati membri e dell'obbligo per la Commissione di presentare ogni tre anni una relazione sull'argomento dovrebbe includere anche una valutazione sulle implicazioni della direttiva per il mercato interno.*

**Emendamento 141**

**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafi 5 e 9

*Testo della Commissione*

d) i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi;

*Emendamento*

d) i paragrafi 5 e 9 sono soppressi;

Or. en

**Emendamento 142**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 10

*Testo della Commissione*

10. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi massimi di cui al paragrafo 1 e che predispongono all'uopo adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire tali obiettivi nell'interesse di un elevato livello di tutela ambientale, ***purché queste misure evitino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure. La Commissione conferma tali misure dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.***

*Emendamento*

***d bis) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:***

'10. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi massimi di cui al paragrafo 1 e che predispongono all'uopo adeguate capacità di riciclaggio e recupero sono autorizzati a perseguire tali obiettivi nell'interesse di un elevato livello di tutela ambientale."

Or. it

**Emendamento 143**

**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

*Emendamento*

a) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio<sup>1 bis</sup>;

---

*<sup>1 bis</sup> Il termine "riciclaggio finale" dovrebbe essere definito. Il "riciclaggio finale" può ad esempio avvenire nello stesso stabilimento o impianto in cui i rifiuti sono utilizzati come materia prima per la produzione di un nuovo prodotto.*

Or. en

**Emendamento 144**  
**Herbert Reul, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*c) gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

## **Emendamento 145**

**Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) **gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.***

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Il riutilizzo di un prodotto e di componenti non dovrebbe contare ai fini dell'obiettivo di riciclaggio.*

## **Emendamento 146**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. **Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato IV, la***

*2. **Gli Stati membri** stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori*



**Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che** stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

Or. en

**Emendamento 147**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:**

**soppresso**

**a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;**

**b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;**

Or. it

**Emendamento 148**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- 3.** *In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:*
- a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;*
  - b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Il PE sostiene un'unica metodologia armonizzata basata sull'immissione e non sull'uscita.*

**Emendamento 149**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

- a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;*

*soppresso*

Or. it

**Emendamento 150**  
**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

*Emendamento*

a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio **e non siano ivi conteggiati come immissione**;

Or. en

**Emendamento 151**  
**Dario Tamburrano, David Borrelli**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) **il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. it

**Emendamento 152**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un

*Emendamento*

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un

processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore **al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati** che viene comunicato;

processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore **alla soglia massima di impurità accettabili dagli operatori** che effettuano un processo finale di riciclaggio secondo quando stabilito all'allegato V bis della direttiva 2008/98/CE;

Or. en

### **Emendamento 153**

**Herbert Reul, Francesc Gambús, Anna Záborská**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) il peso dei materiali o delle sostanze **che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio** e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

#### *Emendamento*

b) il peso dei materiali **esterni** o delle sostanze **esterne** che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

Or. en

### **Emendamento 154**

**Dario Tamburrano, David Borrelli**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

**5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei**

#### *Emendamento*

**soppresso**

*metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.*

Or. it

**Emendamento 155**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

**Emendamento 156**  
**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

**5 bis.** *La Commissione valuta e propone un nuovo metodo di calcolo qualora non sia autorizzata l'inclusione di prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. La proposta include altresì modifiche degli obiettivi fissati all'articolo 6, adeguandoli al nuovo metodo di calcolo.*

*La Commissione propone altresì misure, se del caso, per il riutilizzo degli imballaggi.*

Or. en

*Motivazione*

*Il metodo di calcolo proposto dalla Commissione con l'inclusione di prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti rischia di essere troppo flessibile. È preferibile per l'imballaggio disporre di un metodo di calcolo più chiaro. Tuttavia la modifica del metodo di calcolo richiede un adeguamento degli obiettivi rispetto alle proposte della Commissione.*

**Emendamento 157**

**Herbert Reul, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 1 bis bis (nuovo)

**(4 bis)** *È inserito il seguente articolo:*

**"Articolo 6 bis bis**

**Valutazione della realizzabilità degli obiettivi**

**1.** *Per valutare l'impatto delle definizioni e dei metodi di calcolo stabiliti nella presente direttiva sulle attuali quote di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo di ciascuno Stato membro e per*

*stabilire se gli obiettivi fissati dalla presente direttiva sono realizzabili, la Commissione elabora, entro... [un anno dalla data di recepimento di cui all'articolo 2 della direttiva di modifica], una relazione sulla situazione negli Stati membri in merito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i).*

*2. La relazione di cui al paragrafo 1 include quanto segue:*

*a) un quadro d'insieme delle attuali quote di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo in ciascuno Stato membro;*

*b) una stima della realizzabilità degli obiettivi da parte degli Stati membri;*

*c) una valutazione dei nuovi metodi di calcolo.*

*3. Se gli obiettivi di cui al paragrafo 1 non risultano realizzabili per la maggior parte degli Stati membri, la Commissione propone nuovi obiettivi."*

Or. en

**Emendamento 158**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 ter – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Segnalazione *preventiva*

Segnalazione *sulla stima dei progressi*

Or. en

**Emendamento 159**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 ter – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1  
includono i seguenti elementi:

*Emendamento*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1  
***sono rese disponibili al pubblico e***  
includono i seguenti elementi:

Or. en

**Emendamento 160**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 ter – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) *l'elenco degli Stati membri che  
rischiano di non conseguire tali obiettivi  
entro i termini prestabiliti, accompagnato  
da opportune raccomandazioni per  
ciascuno Stato membro interessato.*

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 161**  
**Notis Marias**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 6 ter – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) l'elenco degli Stati membri che  
rischiano di non conseguire tali obiettivi  
entro i termini prestabiliti, ***accompagnato  
da opportune raccomandazioni per  
ciascuno Stato membro interessato.***

*Emendamento*

b) l'elenco degli Stati membri che  
rischiano di non conseguire tali obiettivi  
entro i termini prestabiliti.



**Emendamento 162****Benedek Jávör**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva****Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo in vigore*

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

- a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
- b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,

*al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.*

*Emendamento*

**5 bis. All'articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:**

"1. Gli Stati membri, **al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva**, adottano **e incentivano** le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

- a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
- b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
- c) **cauzione-rimborso o di riutilizzo per gli imballaggi di bevande e, se del caso, di altri tipi di imballaggi, entro il 2020.**

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=EN>)

**Emendamento 163****Fredrick Federley, Carolina Punset****Proposta di direttiva****Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

*5 bis) All'articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi, ad esempio schemi di responsabilità estesa del produttore, al fine di: "*

Or. en

**Emendamento 164**

**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 ter (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*5 ter) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"2 bis. Per quanto riguarda l'utilizzo di schemi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri istituiscono requisiti minimi sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e tengono particolarmente conto*

- a) della salvaguardia del mercato interno*
- b) dell'approccio relativo al ciclo di vita degli imballaggi e dei prodotti di imballaggio*
- c) della necessità, sulla base degli orientamenti dell'UE, di definire chiaramente le responsabilità degli attori che partecipano agli schemi di responsabilità estesa del produttore tra cui la responsabilità per i costi*
- d) del fatto che i costi sostenuti dai produttori dovrebbero tenere conto delle*

*entrate aggregate derivanti dalla vendita di materie prime secondarie*

*e) del fatto che i requisiti amministrativi in materia di comunicazione per i regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbero essere proporzionati."*

Or. en

*Motivazione*

*Per il funzionamento del mercato interno è importante assicurare norme di base per gli schemi di responsabilità estesa del produttore.*

**Emendamento 165**

**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 quater (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 quater) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"2 ter. Gli Stati membri dovrebbero istituire la raccolta differenziata degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggi di carta, metallo, plastica, vetro o una combinazione di essi e sistemi per facilitare tale raccolta. Dovrebbero essere possibili eccezioni per le zone scarsamente popolate a condizione che un'analisi del ciclo di vita, tra cui il processo di gestione dei rifiuti, evidenzia vantaggi per l'ambiente."*

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e per realizzare le infrastrutture necessarie sarebbe opportuno prevedere un obbligo per gli Stati membri.*

**Emendamento 166**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis) è inserito il seguente articolo:**

**"Articolo 7 bis**

***Riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente marino***

**1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per ridurre nel loro territorio l'immissione nell'ambiente marino di rifiuti di imballaggio. Tali misure includono tutti gli elementi seguenti:**

**a) l'adozione di un obiettivo di riduzione vincolante del 50% per i rifiuti di imballaggio entro il 2025 rispetto ai livelli del 2015;**

**b) la creazione e la gestione di programmi per la misurazione e il monitoraggio dei rifiuti di imballaggio che entrano nell'ambiente marino;**

**c) l'adozione di misure specifiche volte a ridurre le principali fonti di rifiuti di imballaggio rinvenute nell'ambiente marino e sulle spiagge a livello regionale, tra cui programmi di sensibilizzazione, strumenti e incentivi economici e restrizioni alla commercializzazione.**

**2. Entro [x] di ogni anno gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione in cui illustrano i progressi compiuti nei confronti della riduzione dei rifiuti di imballaggio prodotti nel loro territorio immessi nell'ambiente marino, descrivendo anche le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 e i risultati attesi.**

**3. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente articolo entro... [diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2."**

Or. en

**Emendamento 167**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 ter (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 ter) all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:**

**"1 bis. L'imballaggio reca una "segnaletica semaforica" che indica il suo grado di riciclabilità. Gli imballaggi che rientrano nella categoria più riciclabile possono recare anche un "sigillo di eccellenza" universalmente riconosciuto per indicare la sua riciclabilità.**

**La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 20 bis al fine di integrare la presente direttiva con misure che prevedono la progettazione e l'attuazione in merito alle etichette relative alla "segnaletica semaforica" e al "sigillo di eccellenza" entro... [diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]."**

Or. en

**Emendamento 168**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis) all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:**

**"2 bis. Al fine di ridurre l'impronta di carbonio degli imballaggi è opportuno incoraggiare l'utilizzo di imballaggi biodegradabili e bioimballaggi sostenibili, ovvero attraverso la sensibilizzazione dei consumatori. A tal fine, l'imballaggio reca in modo chiaro l'indicazione relativa al suo contenuto biologico."**

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31994L0062>)

*Motivazione*

*In linea con la strategia della Commissione europea in materia di economia circolare, dovrebbe essere preso in debita considerazione l'intero ciclo di vita dell'imballaggio. A tale proposito, l'imballaggio dovrebbe essere progettato in modo tale da ridurre quanto più possibile la sua impronta di carbonio, anche promuovendo l'uso di materiali di imballaggio biodegradabili e bioimballaggi sostenibili.*

**Emendamento 169**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 10

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**5 bis) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:**

"La Commissione promuove, ove

"La Commissione promuove, ove

opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti: — i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,

— i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,

— i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,

— i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,

— i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,

— i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi."

opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti: — i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi, ***tra cui la loro impronta di carbonio;***

— i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,

— i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,

— criteri da adottare per ***un contenuto minimo biodegradabile e biologico nei materiali di imballaggio,***

— i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,

— i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,

— i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi, ***ivi inclusa l'etichettatura degli imballaggi biodegradabili e degli bioimballaggi.***"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31994L0062>)

#### Motivazione

*Le norme sono un fattore determinante per l'innovazione ecologica e la progettazione dei prodotti. È pertanto molto importante che le norme siano coerenti con la strategia della Commissione europea in materia di economia circolare, riducendo in questo modo il più possibile l'impronta di carbonio degli imballaggi, anche attraverso la promozione di imballaggi biodegradabili e bioimballaggi sostenibili.*

## Emendamento 170

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 10

#### *Testo in vigore*

"La Commissione *promuove, ove opportuno*, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

La Commissione *promuove*, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:

- i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,
- i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,
- i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,
- i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,
- i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,
- i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi."

#### *Emendamento*

#### **5 bis) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:**

"La Commissione *garantisce* l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

La Commissione *garantisce*, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:

- i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,
- i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,
- i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,
- i criteri *minimi* da adottare per i metodi di *cernita, separazione e* riciclaggio,
- i criteri *minimi* da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,
- i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=en>)

## Emendamento 171

**Dario Tamburrano, David Borrelli**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 6**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 11 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) *L'articolo 11, paragrafo 3, è  
sostituito dal seguente:*

*soppresso*

*"3. Alla Commissione è conferito il  
potere di adottare atti delegati  
conformemente all'articolo 21 bis per  
determinare le condizioni alle quali i  
livelli di concentrazione di cui al  
paragrafo 1 non si applicano ai materiali  
riciclati e ai circuiti di produzione  
localizzati in una catena chiusa e  
controllata, nonché per determinare i tipi  
di imballaggio esonerati dal requisito di  
cui al paragrafo 1, terzo trattino."*

Or. it

**Emendamento 172**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono **raccolti, trattati e** comunicati **secondo una metodologia comune**, per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.

Or. en

## Emendamento 173

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 1

#### *Testo della Commissione*

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), **per ciascun anno civile**. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine **dell'anno** di riferimento per cui sono raccolti.

#### *Emendamento*

3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), **ogni tre anni**. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine **del periodo** di riferimento **di tre anni** per cui sono raccolti.

Or. en

## Emendamento 174

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 2

#### *Testo della Commissione*

I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **1 anno**].

#### *Emendamento*

I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **3 anni**].

Or. en

**Emendamento 175**  
**Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**  
Direttiva 92/64/CE  
Articolo 12 – paragrafo 3 ter

*Testo della Commissione*

3 ter. I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sull'attuazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4.

*Emendamento*

3 ter. I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sull'attuazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4. ***La relazione di controllo della qualità è elaborata conformemente a un formato armonizzato.***

Or. en

**Emendamento 176**  
**Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 12 – paragrafo 3 quater

*Testo della Commissione*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

*Emendamento*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ***nove mesi dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente*** ogni tre anni.

Or. en

## Emendamento 177

Ivan Jakovčić

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater

#### *Testo della Commissione*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

#### *Emendamento*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, **e confronta i progressi attesi ed effettivi in merito al rispetto del termine di cui all'articolo 6**. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. hr

## Emendamento 178

Kaja Kallas

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater

#### *Testo della Commissione*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere

#### *Emendamento*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, **nonché la disponibilità di dati aperti**.

raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

### **Emendamento 179**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater

#### *Testo della Commissione*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

#### *Emendamento*

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche **non vincolanti** di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

### **Emendamento 180**

**Pavel Telička**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies

#### *Testo della Commissione*

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del

#### *Emendamento*

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del

paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

paragrafo 3 bis **e per la relazione di controllo della qualità di cui al paragrafo 3 ter**. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

## **Emendamento 181**

**Kaja Kallas**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies

#### *Testo della Commissione*

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis **a sostegno del riutilizzo dei dati e degli obiettivi dei dati aperti**. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

## **Emendamento 182**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 – lettera d**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies

#### *Testo della Commissione*

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui

#### *Emendamento*

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati** e il formato per la comunicazione dei dati a norma del

all'articolo 21, paragrafo 2.

paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

### **Emendamento 183**

**Miapetra Kumpula-Natri**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 13 – trattino 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis) all'articolo 13 è inserito un nuovo trattino:**

**— il contenuto biologico dell'imballaggio,**

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31994L0062>)

*Motivazione*

*I consumatori sono sempre più interessati all'origine dei prodotti e dei materiali e sono attori chiave nel conseguimento delle norme ambientali dell'UE. Pertanto, una corretta informazione relativa al contenuto biologico dell'imballaggio dovrebbe contribuire allo sviluppo di un mercato per imballaggi biodegradabili e bioimballaggi sostenibili, come dimostrato dal successo del programma BioPreferred negli USA.*

### **Emendamento 184**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**7 bis) All'articolo 15 il primo paragrafo è**

"Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi."

*sostituito dal seguente:*

"Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi, **anche attraverso tariffe differenziate nel quadro degli schemi di responsabilità estesa del produttore, l'aumento delle imposte e dei prelievi a carico dei consumatori sugli imballaggi monouso, sistemi "paghi quanto butti" e schemi di cauzione-rimborso.**"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=EN>)

**Emendamento 185**

**Fredrick Federley, Carolina Punset**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

"Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal

*Emendamento*

**7 bis) All'articolo 15 il primo paragrafo è sostituito dal seguente:**

"Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal



trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi."

trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi, *tra cui la responsabilità estesa dei produttori.* "

Or. en

*Motivazione*

*All'articolo sono aggiunti i termini "tra cui la responsabilità estesa dei produttori".*

**Emendamento 186**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 7 ter (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter) È inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 15 bis*

*Requisiti generali in materia di  
responsabilità estesa del produttore*

*Gli Stati membri garantiscono che gli  
schemi di responsabilità estesa del  
produttore stabiliti in conformità  
dell'articolo 8 e dell'articolo 8 bis della  
direttiva 2008/98/CE si applicano anche  
agli imballaggi e ai rifiuti di  
imballaggio."*

Or. en

**Emendamento 187**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 10**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 20

*Testo della Commissione*

In conformità dell'articolo 21 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati necessari per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, **in particolare** per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato unionale in piccolissime quantità (ossia circa 0,1% in peso), gli imballaggi di base per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.

*Emendamento*

In conformità dell'articolo 21 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati necessari per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato unionale in piccolissime quantità (ossia circa 0,1% in peso), gli imballaggi di base per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.

Or. en

**Emendamento 188**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 20 -bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis) È inserito il seguente articolo:***

***"Articolo 20-bis***

***Esercizio della delega***

***1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***

***2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di x anni a decorrere dal... [data di entrata in vigore della presente direttiva (modificativa)]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di x anni. La delega di potere è***

*tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

*3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."*

Or. en

**Emendamento 189**  
**Fredrick Federley, Carolina Punset, Pavel Telička**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 11**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, e dell'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*).

#### *Emendamento*

1. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, e dell'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Si tratta di un comitato ***che provvede affinché siano tenuti in conto i pareri degli esperti in materia di ambiente/rifiuti e del settore industriale. Si tratta di un comitato*** ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*).

Or. en

## **Emendamento 190**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

## **Proposta di direttiva**

### **Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 12**

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo ***6 bis, paragrafo 2***, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### *Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

## **Emendamento 191**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 12**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 21 bis – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo **6 bis, paragrafo 2**, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

**Emendamento 192**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 12**  
Direttiva 94/62/CE  
Articolo 21 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo **6 bis, paragrafo 2**, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del

*Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**Emendamento 193**

**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – paragrafo 12 bis (nuovo)**

Direttiva 94/62/CE

Allegato II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12 bis) L'allegato II della direttiva 94/62/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.**

**Emendamento 194**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **[diciotto]** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **[trentasei]** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

**Emendamento 195**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – paragrafo -1 (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Allegato II – paragrafo 3 – lettera a

*Testo in vigore*

"a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio."

*Emendamento*

*Nell'allegato II, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"(a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale *che sia riciclabile sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, tenendo in conto la cernita, la pulizia e le dimensioni dei formati e dei materiali utilizzati in modo tale* da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio. *I formati e le conformazioni dei materiali che impediscono la cernita o il ritrattamento dovrebbero essere sostituiti da alternative note ed efficaci."*

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=EN>)*

**Emendamento 196**  
**Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – paragrafo -1 (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Allegato II

*Testo in vigore*

*Emendamento*

*L'allegato II è sostituito dal seguente:*

"REQUISITI ESSENZIALI  
CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E  
LA RIUTILIZZABILITÀ E LA  
RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE  
LA RICICLABILITÀ) DEGLI  
IMBALLAGGI

1. Requisiti per la fabbricazione e  
composizione degli imballaggi

— Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

— Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da **permetterne il** reimpiego o **il** recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

— Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. Requisiti per la riutilizzabilità di un  
imballaggio

I seguenti requisiti devono essere  
soddisfatti simultaneamente:

"REQUISITI ESSENZIALI  
CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E  
LA RIUTILIZZABILITÀ E LA  
RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE  
LA RICICLABILITÀ) DEGLI  
IMBALLAGGI

1. Requisiti per la fabbricazione e  
composizione degli imballaggi

— Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di **riciclabilità**, sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

— ***Gli imballaggi leggeri sono concepiti in modo tale da essere compatibili con le infrastrutture attuali.***

— Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da **garantirne l'idoneità al** reimpiego o **al** recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

— ***Gli imballaggi di plastica sono fabbricati in modo da includere almeno il 25% di contenuto riciclato, a meno che non sia possibile per ragioni di sicurezza e di igiene.***

— Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. Requisiti per la riutilizzabilità di un  
imballaggio

I seguenti requisiti devono essere  
soddisfatti simultaneamente:



— le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili,

— possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori,

— osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

### 3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

#### a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.

#### b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

#### c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere

— le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili,

— possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori,

— osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

### 3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

#### a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale ***che sia riciclabile sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, tenendo in conto la cernita, la pulizia e le dimensioni dei formati e dei materiali utilizzati in modo tale*** da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio. ***I formati e le conformazioni dei materiali che impediscono la cernita o il ritrattamento dovrebbero essere sostituiti da alternative note ed efficaci.***

#### b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

#### c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere

sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili **devono** essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica **grazie alla quale la maggior parte del** compost risultante finisce per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua."

sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili **sono definiti** essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica **in condizioni naturali, anche in acqua salata, in modo che il** compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua **in meno di due mesi senza danni per l'ambiente marino."**

e) **Imballaggi oxo-degradabili**

**Dal 2020 è vietato l'utilizzo di imballaggi in plastica oxo-degradabili."**

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20150526&qid=1465899665576&from=EN>)

**Emendamento 197**

**Herbert Reul, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**

**Allegato – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***È aggiunto il seguente allegato IV:***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Deve essere automaticamente soppresso in caso di soppressione dell'articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 1, comma 3.*

**Emendamento 198**

**Herbert Reul, Francesc Gambús**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – paragrafo 2**  
Direttiva 94/62/CE  
Allegato IV

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**"ALLEGATO IV**

*Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)*

*soppresso*

*Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:*

*(FORMULA)*

*E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;*

*A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;*

*R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;*

*P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno.*

Or. en

*Motivazione*

*Deve essere automaticamente soppresso in caso di soppressione dell'articolo 6 bis (nuovo), paragrafo 1, comma 3.*

**Emendamento 199**  
**Miapetra Kumpula-Natri**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – paragrafo -1 (nuovo)**  
Direttiva 94/62/CE  
Allegato II – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***All'allegato II, punto 1, è inserito il  
trattino seguente:***

***— Gli imballaggi sono fabbricati in modo  
tale da ridurre al minimo la loro impronta  
di carbonio, anche attraverso l'utilizzo di  
materiali biologici e biodegradabili.***

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&from=EN>)*

*Motivazione*

*Per coerenza con l'emendamento all'articolo 10: i materiali biologici sono un fattore chiave  
per la riduzione dell'impronta di carbonio degli imballaggi.*